

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 118585, con la quale il Sig. Acquaviva Pasquale, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 05/11/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 139069 del 12/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, tra gli altri, che il Sig. Acquaviva Pasquale ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 05/11/2018;
- VISTA la nota prot. n. 8823 del 27/07/2018, del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 31/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 95602 del 03/09/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 2669 del 07/11/1984, registrato alla Corte dei Conti il 12/12/1984, reg. n. 11, fgl. n. 37, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/12/1984 nella qualifica di Commesso, assumendo effettivo servizio in data 02/01/1985;
- VISTO il DA n. 379 del 17/01/1997 con il quale al Sig. Acquaviva Pasquale sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, mesi 6 e giorni 1;
- VISTO il DA n. 1646 del 24/03/2003 con il quale al Sig. Acquaviva Pasquale sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, mesi 3 e giorni 5;

VISTO il DDG n. 1270 del 24/03/2006 con il quale il Sig. Acquaviva Pasquale, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n.10/2001, è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che il Sig. Acquaviva Pasquale alla data 31/12/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/01/1985 al 31/12/2018	33	11	28
Servizio riconosciuti (DA n. 379 del 17/01/1997)	0	6	1
Servizio riconosciuti (DA n. 1646 del 24/03/2003)	0	3	5
Totale anzianità contributiva utile a pensione	34	9	4

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. ACQUAVIVA PASQUALE, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pippa